



DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

**ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12
marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.
17389 del 23 giugno 2010**

**(Approvazione di delibera quadro relativa alla sottoscrizione di
prestiti obbligazionari riservati alle Banche del Gruppo ed
emessi da Banca popolare dell'Emilia Romagna)**

Lanciano, 10 febbraio 2011

INDICE

1	AVVERTENZE	3
2	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	3
3.	Allegato 1: PARERE DEL COMITATO PARTI CORRELATE DELLA BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221 DEL 12.03.2010.....	6

1 Avvertenze

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata

La delibera quadro ha ad oggetto operazioni che non espongono la Banca a particolari rischi in considerazione delle loro caratteristiche, come illustrate nel presente Documento.

2 Informazioni relative all'operazione

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

La delibera quadro ha ad oggetto la sottoscrizione, nel corso dei successivi dodici mesi e precisamente entro il mese di gennaio 2012, di titoli obbligazionari emessi dalla Capogruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna.

Le modalità, i termini e le condizioni applicate sono di seguito indicate:

- ammontare nominale di ciascuna singola sottoscrizione a partire da euro 5.000.000 (cinque milioni);
- durata di norma da 2 a 4 anni con un massimo di 10 anni;
- condizioni di mercato da determinarsi in occasione di ogni sottoscrizione con riferimento a parametri oggettivamente predeterminati.

L'importo complessivo previsto dalla delibera quadro per le sottoscrizioni nel periodo specificato è pari a euro 225.000.000 (duecentoventicinquemilioni).

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione

La delibera quadro ha ad oggetto operazioni con parte correlata - Banca popolare dell'Emilia Romagna – la quale controlla la Banca popolare di Lanciano e Sulmona in forza di una partecipazione pari al 54,022%.

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso

Le motivazioni economiche sono:

- a) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari costituisce un efficace strumento di impiego della liquidità;
- b) tali strumenti sono contraddistinti da una minore volatilità del loro valore e partecipano all'efficace gestione dell'Asset Liability Management (ALM);
- c) tale operatività, ove realizzata con la Capogruppo, consente di soddisfare meglio tali esigenze;
- d) i tassi previsti per le operazioni risultano in linea con quelli di mercato.

L'operazione è stata approvata con il parere favorevole del Comitato Parti Correlate.

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi

La delibera quadro prevede che le condizioni economiche delle relative operazioni siano determinate in funzione delle condizioni di mercato vigenti al momento delle singole sottoscrizioni. Dette condizioni economiche applicate saranno equivalenti a quelle che la Banca applica normalmente ad operazioni con caratteristiche simili e a controparti con lo stesso profilo di rischio.

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6

Alla delibera quadro di cui al presente Documento informativo si applicano le regole previste dalla Banca per le operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza, in quanto l'importo della delibera quadro è superiore alla soglia del 5% del Patrimonio di Vigilanza (pari a Euro 319.564.000) definita dalla Procedura con Parti Correlate approvata dalla Banca il 24 novembre 2010 e pubblicata sul sito della Società.

Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari della sottoscrizione di titoli obbligazionari rientrano nel quadro delle strategie di accentramento del Gruppo e, pertanto, vanno valutati alla luce delle medesime.

2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell'operazione

Le operazioni oggetto della delibera quadro non comporteranno alcuna modifica ai compensi degli Amministratori della Banca.

2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE

Le operazioni oggetto della delibera quadro non riguardano i soggetti identificati nel presente punto.

2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti

sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società

La delibera quadro è stata approvata all'unanimità dai componenti del Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato Parti Correlate.

2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

La fattispecie descritta non è applicabile.

3. Allegato 1: PARERE DEL COMITATO PARTI CORRELATE DELLA BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221 DEL 12.03.2010

Lanciano, 8 febbraio 2011

Sono presenti:

- i componenti del Comitato Parti Correlate: Alberto Paone (Presidente) ed Agostino Di Pasquale;
- il segretario del Comitato Fabio Di Nenno;

è assente Mario Pinelli.

Nella riunione dell'8 febbraio 2011, il Comitato Parti Correlate della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A.

esaminata

la documentazione concernente la proposta di delibera quadro di sottoscrizione da parte della Banca di titoli obbligazionari emessi dalla Capogruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna,

esprime

PARERE FAVOREVOLE AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE,

rilevato che dall'analisi di detta documentazione risulta perseguito e tutelato l'interesse della Banca nonché sussistente la convenienza economica e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione.

Ciò in quanto:

- a) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari costituisce un efficace strumento di impiego della liquidità;
- b) tali strumenti sono contraddistinti da una minore volatilità del loro valore e partecipano all'efficace gestione dell'Asset Liability Management (ALM);
- c) i tassi previsti per le operazioni risultano in linea con quelli di mercato.

Il Presidente

Il Segretario